



REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Aggiornato alle Deliberazioni anno 2008

Comune di San Giovanni Valdarno
Provincia di Arezzo

Variazioni e Modifiche

| | | Prima Approvazione Regolamento |
|---|---|--|
| Delib.C.C.n. 68 - del 21/12/1998 | | |
| Delib.C.C.n. 20 - del 21/03/2000 | Art.27-lett.i | Introduzione esenzione es.pubblici fino a 50mq. per 8 mesi annui |
| Delib.C.C.n. 15 - del 18/03/2003 | Coeff. 4-b) Art.24 c.4 | “Natura dell’attività” per la tipologia b) “Commercio Ambulanti” da 0.50 a 0.60 Tariffe per giorno al mq.: Mercato sabato = 0,976 Mercato infrasettimanale = 0,781 Eliminazione della Maggiorazione per pulizia, distintamente individuata con invio apposito bollettino |
| Delib.C.C.n. 5 - del 17/02/2004 | Art.20 c.4 Art.23 c.1 Art.24 c.1 e 4 Art.25 c.3 Coeff. 3-d) Coeff. 4-d) Coeff. Art.24 | Accessi e passi carrabili, rilascio concessione P.M. Aree destinate a parcheggio, tariffe stabilite G.M. Mercati, rilascio autorizzazione e modifica riduzione per tariffa mercato infrasettimanale dal 20% al 45% Fiere, manifestazioni ed altre iniziative, versamento anche mediante c.c.p. “Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione” per la tipologia d) “Occupazioni per passi carrabili” da 0.50 a 0.75 “Natura dell’attività” per la tipologia d) “Edilizia” da 0.40 a 0.60 Riduzione mercato infrasettimanale Art.24 “Mercato Infrasettimanale” dal 20% al 45% |
| Delib.C.C.n. 4 - del 25/02/2005 | Art.12 c.1 Art.16 c.2 Art.18 c.3 Art.24 c.6 Art.28 c.2 e 3 Art.31 | Occupazioni abusive – Rimozione Soggetto passivo Determinazione del canone Mercati Modalità di versamento del canone per le occupazioni permanenti Penali e sanzioni |
| Delib.G.M.n. 18 - del 03/02/2005 | Art.18 c.3 | Aumento tariffe 1,60% per anno 2005 - Proroga scadenze |
| Delib.G.M.n. 222 - del 07/12/2005 | Art.18 c.3 | Aumento tariffe 2,00% per anno 2006 |
| Delib.C.C. n. 21 - del 29/03/2007 | Art.2 c.1 Art.4 c.6 Art.6 c.4 Art.6 bis Art.10 Art.19 Art.20 Art.28 c.5 Art.29 c.3 | Servizi comunali competenti Rilascio della concessione amministrativa per nuove occupazioni permanenti Concessione amministrativa Autorizzazione per subentro Abrogazione: Installazione di condotte e cavi nel soprassuolo e sottosuolo stradale Riformulazione: Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo Riformulazione: Accessi e passi carrabili Modalità di versamento del canone per le occupazioni permanenti Modalità di versamento del canone per le occupazioni temporanee |
| Delib.G.M.n. 29 - del 21/03/2007 | Art.18 c.3 | Aumento tariffe 1,70% per anno 2007 |

Delib.C.C. n.9 - del 12/03/2008 **Art.31** Penali e sanzioni
Coef. 4-d) “*Natura dell’attività*” per la tipologia d) “*Edilizia*” da 0.60
a **0.80**

INDICE

TITOLO I

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Capo I

disciplina generale

Art. 1 - Spazi ed aree pubbliche - Definizione

Art. 2 - Servizi comunali competenti

Art. 3 - Concessioni amministrative permanenti e temporanee – Autorizzazioni straordinarie

Art. 4 - Rilascio della concessione amministrativa per nuove occupazioni permanenti

Art. 5 - Rilascio della concessione amministrativa per occupazioni temporanee

Art. 6 - Concessione amministrativa

Art. 7 - Rinnovo della concessione amministrativa per occupazioni permanenti

Art. 8 - Revoca della concessione

Art. 9 - Decadenza dalla concessione

Capo II

Occupazioni per specifiche attività

Art. 10 - Installazione di condotte e cavi nel soprassuolo e sottosuolo stradale

Art. 11 - Occupazioni occasionali o per esigenze straordinarie ed urgenti

Art. 12 - Occupazioni abusive - Rimozione

TITOLO II

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Capo I

Disciplina generale

Art. 13 - Istituzione del canone

Art. 14 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici in categorie

Art. 15 - Altri elementi incidenti sulla tariffa

Art. 16 - Soggetto passivo

Art. 17 - Determinazione dell'effettiva occupazione

Art. 18 - Determinazione del canone

Capo II

Occupazioni permanenti

Art. 19 - Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo

Art. 20 - Accessi e passi carrabili

Capo III

Occupazioni temporanee

Art. 21 - Determinazione del canone o del corrispettivo

Art. 22 - Opere, depositi e cantieri stradali

Art. 23 - Aree destinate a parcheggio

Art. 24 - Mercati

Art. 25 - Fiere, manifestazioni ed altre iniziative

Art. 26 - Occupazioni per l'installaz.di circhi ed attraz.dello spettacolo viaggiante

Capo IV

Disposizioni comuni

Art. 27 - Esenzioni

Art. 28 - Modalità di versamento del canone per le occupazioni permanenti

Art. 29 - Modalità di versamento del canone per le occupazioni temporanee

Art. 30 - Mancato o tardivo pagamento del canone

Art. 31 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 32 - Disposizioni finali e transitorie

ALLEGATO A

ELENCO VIARIO COMUNALE CON ZONA DI UBICAZIONE

ALLEGATO B

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

TITOLO I

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 **Spazi ed aree pubbliche – Definizione**

1. L'occupazione permanente e temporanea di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile di questo Comune è soggetta alla disciplina stabilita dal presente regolamento.

2. Sono compresi nelle strade ed aree di cui al precedente comma e sono soggetti alla stessa disciplina:

- a) i tratti di strada inclusi nella delimitazione del centro abitato effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Codice della strada, che sono tutti "strade comunali" in conformità a quello stabilito dall'art. 4, comma 3, lett. b) del regolamento di attuazione del predetto codice;
- b) le strade vicinali assimilate a quelle comunali dall'articolo 2, comma 6, lett. d), e dall'articolo 14, comma 4, Codice della strada;
- c) le banchine, i marciapiedi, gli spazi di sosta e di servizio e le altre pertinenze delle sedi stradali di cui al comma 1 ed alla lett. a) del presente comma;
- d) le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. Si considerano tali le strade, aree e spazi privati soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita con una delle modalità previste dalla legge, di seguito indicate:
 - 1) per atto pubblico o privato;
 - 2) per usucapione ventennale conformemente agli articoli 1158 e seguenti del Codice civile;
 - 3) per destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo volontariamente l'area a disposizione della collettività, nel qual caso la servitù ha inizio con l'uso pubblico.

3. Il regolamento stabilisce la disciplina particolare che regola le occupazioni dei beni indicati nei precedenti commi relative:

- a) alle zone mercatali;
- b) ai parcheggi gestiti direttamente dal Comune o concessi in gestione a terzi;
- c) agli attraversamenti trasversali e longitudinali, sotterranei ed aerei, di cui all'art. 63, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- d) agli accessi e passi carrabili.

4. La concessione di aree cimiteriali e dei servizi connessi, disciplinate dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dal regolamento comunale di polizia mortuaria e dalle altre disposizioni vigenti in materia, non sono oggetto del presente regolamento.

Art. 2

Servizi comunali competenti

Comma 1 - Modific.Delib.C.C.n. 21 - del 29/03/2007

1. La procedura e l'adozione dei provvedimenti di concessione e autorizzazione sono attribuite alla competenza del servizio entrate, salvo deroghe specifiche per talune occupazioni.

2. Il responsabile del servizio è titolare delle funzioni per l'applicazione del presente regolamento e con i suoi collaboratori provvede agli atti per la riscossione dei canoni, dei corrispettivi e di quant'altro dovuto al Comune per l'occupazione degli spazi ed aree di cui al presente regolamento.

3. Il servizio di Polizia Municipale vigila sulla corretta occupazione ed utilizzazione degli spazi ed aree concesse ed interviene per reprimere le occupazioni abusive ed ogni altra irregolarità, segnalandole all'ufficio di cui al precedente primo comma che richiede ad esso pareri e interventi in caso di necessità, per la tutela dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile comunale.

Art. 3

Concessioni amministrative permanenti e temporanee Autorizzazioni straordinarie

1. L'occupazione delle aree e spazi indicati nell'art. 1, è consentita a coloro che ottengono dal Comune la relativa concessione amministrativa, per il tempo nella stessa stabilito.

2. Le occupazioni occasionali di breve durata o determinate da esigenze straordinarie ed immediate sono autorizzate nei casi previsti dal presente regolamento.

3. È vietata l'occupazione delle aree e spazi pubblici di cui al precedente articolo da parte di chi è privo della concessione od autorizzazione del Comune.

4. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

5. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione permanente, aventi comunque durata non inferiore ad un anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti ed impianti.

6. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno per le quali è rilasciato un atto di concessione temporanea o, nei casi di cui al secondo comma, l'autorizzazione per gli stessi prevista.

7. Alle occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito negli atti di concessione o autorizzazione si applica, per il periodo eccedente quello autorizzato, il canone dovuto con la maggiorazione indicata dagli articoli 18, comma 9, e 21, comma 2.

Art. 4
Rilascio della concessione amministrativa per nuove
occupazioni permanenti

Comma 6 - Modific.Delib.C.C.n. 21 - del 29/03/2007

1. Le persone fisiche e giuridiche che intendono effettuare nuove occupazioni permanenti di spazi ed aree di cui all'art. 1 per effettuare attività commerciali, produttive o di altro genere ammesse dalle norme vigenti, sono tenute a richiederne la concessione amministrativa, redigendo gli appositi moduli predisposti e gratuitamente acquisibili presso l'ufficio di cui all'art. 2, primo comma. La richiesta e l'invio dei moduli può essere effettuata a mezzo fax.

2. Nei moduli predisposti il richiedente indica:

- a) cognome , nome, luogo e data di nascita, residenza, attività esercitata e codice fiscale, se persona fisica;
- b) ragione sociale, forma societaria, sede, partita IVA, attività esercitata e i dati di cui alla lett. a), per il soggetto con poteri di rappresentanza, per le persone giuridiche;
- c) l'esatta localizzazione, descrizione, attuale destinazione e misure dell'area della quale è richiesta la concessione;
- d) durata dell'occupazione ed uso al quale intende destinare lo spazio richiesto;
- e) gli eventuali banchi, chioschi, cabine, distributori, stazioni di servizio, canali, cavi, condutture, impianti e qualsiasi altro manufatto che s'intende installare sull'area richiesta.

3. Alla richiesta devono essere allegati:

- a) una pianta in scala 1:2000, estratta da quella dello strumento urbanistico o dagli atti catastali, con delimitata l'area della quale è richiesta la concessione ed indicate, in scala, le esatte dimensioni della stessa e la sua incidenza sulla superficie dei marciapiedi, della banchina e della sede stradale;
- b) una copia dei disegni e grafici della pianta e dei prospetti, con le relative misure, dei manufatti che s'intende installare sull'area richiesta;
- c) l'eventuale nulla-osta del competente ufficio statale o regionale per le occupazioni che comportano installazione di strutture, situate in zone soggette a vincoli monumentali o paesaggistici.

4. Il responsabile del procedimento trasmette fotocopia della richiesta e della pianta e grafici allegati ai responsabili dei servizi comunali relativi alla viabilità e traffico, urbanistica ed attività commerciali entro il quinto giorno dal ricevimento. Per la installazione di nuove strutture, chioschi ed altri manufatti, è richiesto il parere della Commissione Edilizia ove previsto dal relativo regolamento, che deve essere dalla stessa espresso nella prima adunanza successiva al ricevimento degli atti da parte del servizio urbanistico.

5. Il responsabile del procedimento entro dieci giorni dalla richiesta può richiedere all'interessato documenti, chiarimenti e notizie per completare l'istruttoria;

6. I responsabili dei servizi comunali, cui il responsabile del procedimento ha trasmesso fotocopia della richiesta ed altri allegati, trasmettono al servizio entrate, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta inviata da quest'ultimo, il proprio parere.

7. Il provvedimento è adottato entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta o dei documenti integrativi di cui al sesto comma.

8. Il provvedimento e l'eventuale richiesta di documenti e notizie sono comunicati all'interessato a mezzo di raccomandata postale A.R., con tassa a carico del destinatario, ai sensi dell'art. 54 del Codice postale.

Art. 5
Rilascio della concessione amministrativa per
occupazioni temporanee

1. Per le concessioni temporanee di spazi ed aree pubbliche l'interessato ne effettua la richiesta indicando su apposito modulo, fornito gratuitamente dal Comune, i dati di cui all'art. 4, secondo comma, e lo presenta all'ufficio comunale almeno venti giorni prima di quello dal quale intende iniziare l'occupazione.

2. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta della quale invia copia per il parere ai responsabili dei servizi di viabilità e di circolazione e traffico che si esprimono entro cinque giorni dal ricevimento.

3. Il provvedimento di concessione temporanea è rilasciato entro venti giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 6
Concessione amministrativa

Comma 4 - Introdotto da Delib.C.C.n. 21 - del 29/03/2007

1. L'atto di concessione amministrativa per l'occupazione permanente o temporanea, di spazi ed aree pubbliche, è rilasciato dal soggetto stabilito dall'art. 2, primo comma.

2. L'atto di concessione stabilisce:

- a) l'esatta localizzazione dello spazio concesso con riferimento alle denominazioni stradali che ne consentono l'individuazione;
- b) la superficie concessa e le misure del perimetro di delimitazione della stessa;
- c) il richiamo all'obbligo di osservare quanto stabilito dal Codice della strada, dal regolamento per la sua esecuzione ed attuazione, dai regolamenti comunali e dalle norme igienico-sanitarie relative all'attività da esercitare sull'area concessa;
- d) le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali la concessione è soggetta, con particolare riferimento alle strutture che il concessionario è autorizzato ad installare, alle segnalazioni da impiantare per consentirne il tempestivo avvistamento da parte dei veicoli e pedoni, all'osservanza delle norme sulla gestione dei rifiuti, sugli scarichi dei liquami e sulla sicurezza degli impianti;
- e) la data di inizio e la durata della concessione;
- f) l'indicazione delle condizioni la cui inosservanza comporta la decadenza della concessione;
- g) la misura del canone da corrispondersi al Comune, degli oneri fiscali ed amministrativi da rimborsare allo stesso, con le relative modalità di versamento stabilite dagli articoli 28 e 29;
- h) l'importo della cauzione, da prestarsi nelle forme di legge, corrispondente ad una annualità del canone per le occupazioni permanenti di durata pluriennale;
- i) il diritto del Comune di procedere all'applicazione di differenti coefficienti moltiplicatori previsti dall'art. 18, quarto comma, per nuove specifiche attività intraprese dal concessionario sullo spazio occupato, diverse da quelle per le quali lo stesso è stato richiesto. Di tali variazioni il concessionario è obbligato a dare preventiva comunicazione all'ufficio comunale;

- l) il diritto del Comune di procedere all'applicazione delle nuove misure del canone qualora sia modificata la categoria nell'ambito territoriale nella quale è compresa l'area concessa. L'applicazione del nuovo canone decorre dal 1° gennaio successivo all'adozione della delibera di modifica della classificazione ed è comunicata al concessionario entro dieci giorni da quando la deliberazione predetta è divenuta efficace. Il concessionario ha diritto di rinunciare alla concessione dandone comunicazione all'ufficio comunale entro 30 giorni dall'invio della comunicazione della nuova misura del canone;
- m) l'avvertenza che la concessione è, in ogni caso, accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi effettuati;
- n) per le concessioni relative a steccati, impalcature, ponti ed altre strutture temporanee di protezione degli spazi occupati, il Comune si riserva il diritto di affissione di manifesti o di installazione di pubblicità per conto proprio e di utenti del relativo servizio comunale, senza corrispettivi ed oneri per il concessionario del suolo;
- o) ogni altra condizione o prescrizione che per la posizione e le caratteristiche dell'area, la natura e le finalità dell'occupazione, il Comune ritiene necessario stabilire.

3. Le concessioni amministrative di cui al presente articolo non possono, a pena di decadenza, essere cedute o costituire da parte del titolare oggetto di sub-concessione, anche parziale, a terzi dello spazio concesso. Lo spazio e le relative installazioni possono essere utilizzate esclusivamente dal concessionario, dai suoi familiari e dai collaboratori e dipendenti della sua azienda. Nel caso in cui il concessionario non sia in grado, per documentati motivi, di utilizzare direttamente od a mezzo delle altre persone sopra previste, l'area concessa per un periodo limitato e debba incaricare altro soggetto di sostituirlo, deve richiedere preventivamente l'autorizzazione del Comune, indicando le generalità del sostituto. Il titolare della concessione è responsabile della corresponsione del canone al Comune entro le scadenze stabilite, anche nel periodo per il quale è stata autorizzata la sua sostituzione.

4. Le concessioni ed autorizzazioni per passi ed accessi carrabili sono rilasciate al solo proprietario e nel caso di condomini all'amministratore ai sensi dell'art. 1131 del c.c.

5. Il concessionario è tenuto ad esibire a richiesta degli agenti comunali o di altri pubblici ufficiali che lo richiedono per motivi di servizio, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.

Art. 6 Bis

Autorizzazione per subentro

Articolo introdotto da Delib.C.C.n. 21 - del 29/03/2007

1. Nel caso di commercio su aree pubbliche, la concessione è rilasciata dal Servizio Attività Produttive che provvederà periodicamente (entro la fine di ogni trimestre) a dare comunicazione delle variazioni intervenute (cessazioni, subingressi) al servizio Entrate.

Art. 7
Rinnovo della concessione amministrativa per
occupazioni permanenti

1. Il rinnovo della concessione per occupazione permanente deve essere richiesto dal concessionario almeno tre mesi prima della scadenza.

2. Il rinnovo non è accordato quando il Comune decide di utilizzare l'area direttamente per il miglioramento della viabilità e per altri scopi, direttamente od avvalendosi di terzi, per servizi e finalità di pubblico generale interesse.

3. Il rinnovo della concessione non è inoltre accordato per i seguenti fatti e comportamenti verificatisi nel periodo in scadenza:

- a) quando il concessionario non ha corrisposto il canone alle scadenze prestabilite e, verificandosi ritardi, non ha richiesto, motivandola adeguatamente, la proroga dei termini di pagamento;
- b) nel caso in cui il concessionario non ha limitato l'occupazione all'area concessa e, richiamato formalmente, non si è adeguato;
- c) quando il concessionario si è reso responsabile dell'inosservanza di condizioni o prescrizioni stabilite dall'atto di concessione, dalla legge e dai regolamenti comunali e, richiamato formalmente, non si è adeguato.

4. Ove non sussistono i motivi ostativi di cui ai precedenti commi 2 e 3, la concessione può essere rinnovata dal Comune il quale:

- a) può ridurre l'area concessa, o modificarne la delimitazione ove ciò risulti necessario per esigenze della circolazione o per altri motivi di pubblico interesse;
- b) può, su richiesta del concessionario e previo parere favorevole dei servizi di viabilità e circolazione, ampliare la superficie dell'area concessa;
- c) deve applicare il canone commisurato alla classificazione ed alla superficie dello spazio, secondo le condizioni vigenti al momento del rinnovo della concessione.

5. Nel caso in cui il Comune decida di non rinnovare, alla scadenza, la concessione, nessun indennizzo e rimborso spese è dallo stesso dovuto al concessionario per la rimozione, a suo carico, entro la scadenza della stessa, delle strutture installate e per il ripristino del suolo a regola d'arte. Lo svincolo della cauzione è effettuato dall'ufficio competente dopo aver accertato che il canone dovuto è stato corrisposto per tutta la durata della concessione e che il ripristino del suolo è stato eseguito.

Art. 8
Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata dal Comune verificandosi l'immediata necessità di disporre dell'area concessa per i motivi indicati nel secondo comma del precedente art. 7, con provvedimento notificato al concessionario almeno dieci giorni prima di quello nel quale la disponibilità dell'area deve essere restituita.

2. Nel caso di revoca il Comune rimborsa al concessionario la rata di canone corrisposto per il periodo per il quale non ha usufruito dell'area, previo accertamento che la stessa sia stata resa libera e restituita al Comune entro il termine stabilito dal provvedimento di revoca, nonché l'importo della cauzione eventualmente versata.

Art. 9
Decadenza dalla concessione

1. La decadenza dalla concessione è stabilita con provvedimento del responsabile del servizio di cui all'art. 2, primo comma, notificato al concessionario a mezzo raccomandata postale A.R. allo stesso inviata almeno trenta giorni prima di quello dal quale deve cessare l'occupazione.

2. Costituiscono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il verificarsi, con particolare gravità e continuità da parte del concessionario, delle inadempienze e violazioni delle condizioni di concessione di cui al terzo comma del precedente art. 7;
- b) la violazione delle norme di legge e regolamentari relative alla sicurezza della viabilità e della circolazione stradale, reiterate o di rilevante gravità;
- c) la mancata occupazione dello spazio concesso, senza giustificato motivo formalmente comunicato all'ufficio, nei trenta giorni successivi alla data del rilascio della concessione;
- d) il verificarsi delle altre condizioni di decadenza previste dall'art. 6, comma 2, lett. f), e comma 3;
- e) l'adozione nei confronti del concessionario con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
- h) la condanna del concessionario per uno dei delitti e violazioni che comportano l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione di cui all'art. 32-quater del Codice penale, agli articoli 37 e 144 della legge n. 689/1981 ed alle leggi tributarie.

CAPO II
OCCUPAZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ

Art. 10
**Installazione di condotte e cavi nel soprassuolo
e sottosuolo stradale**

Articolo soppresso da Delib.C.C.n. 21 - del 29/03/2007

Art. 11
**Occupazioni occasionali o per esigenze
straordinarie ed urgenti**

1. Le occupazioni occasionali di spazi ed aree comunali, indispensabili per situazioni d'emergenza od interventi di immediata necessità, possono avere inizio prima di aver ottenuto l'autorizzazione temporanea di cui all'art. 3, secondo comma.

2. L'interessato ha l'obbligo di dare immediato avviso dell'occupazione all'ufficio comunale competente a mezzo fax o telegramma, e di presentare entro il giorno successivo a quello di inizio dell'occupazione la richiesta di autorizzazione versando l'importo del corrispettivo determinato ai sensi del terzo comma del successivo art. 21.

3. L'ufficio comunale verifica l'esistenza di motivi d'urgenza e l'avvenuta adozione delle misure di segnalamento temporaneo dell'occupazione di cui all'art. 30 del regolamento di attuazione del Codice della strada indicando nell'atto di autorizzazione temporanea, le prescrizioni che ritiene necessarie per la sicurezza della circolazione e per il ripristino del suolo occupato.

4. Il rilascio dell'autorizzazione temporanea avviene entro cinque giorni dalla richiesta formale presentata dall'interessato.

Art. 12
Occupazioni abusive – Rimozione

Comma 1 – modific.Delib.C.C.n. 4 - del 25/02/2005

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 63, secondo comma, lett. g), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche si applica anche quanto previsto dalle norme del codice della strada. Qualora il contravventore non ottemperi a quanto disposto dagli organi competenti e non provveda entro un mese dalla data di rimozione dei materiali al ritiro degli stessi, questi saranno alienati, ove ne sussistano le condizioni, con introito del ricavato, al netto delle spese di alienazione, a riduzione di quanto dovuto al Comune, ed accredito all'interessato di eventuali somme residue.

2. Nel caso che i materiali rimossi siano inutilizzabili, trascorso il periodo di custodia senza che l'occupante abbia proceduto al ritiro, si provvede al loro conferimento in discarica, con addebito delle spese relative all'interessato.

3. Nelle fattispecie regolate dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, 31, comma 3.

TITOLO II

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I

DISCIPLINA GENERALE

Art. 13

Istituzione del canone

1. L'occupazione sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati ed ogni altra area indicata dall'art. 1, è soggetta al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato in base alla tariffa stabilita dagli articoli seguenti ed alla dimensione dell'occupazione.

Art. 14

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici in categorie

1. Le strade, aree e spazi pubblici di cui all'art. 1 sono classificati, a seconda della loro importanza, nelle seguenti categorie:

Zona I - Centro del Comune

Zona II - Limitrofa al Centro

Zona III - Zone Periferiche

Zona IV - Residue Zone del Territorio Comunale

Gli elenchi di appartenenza di Vie e Piazze a determinate Zone, sono allegati al presente regolamento quale parte integrante (Allegato A).

2. Con deliberazione consiliare da adottare entro il 31 ottobre per l'anno successivo possono essere disposte integrazioni degli elenchi allegati e variazioni della classificazione delle aree negli stessi già comprese, in relazione a modifiche dell'assetto urbanistico, viario ed economico verificatosi nel territorio comunale.

Art. 15

Altri elementi incidenti sulla tariffa

1. L'incidenza degli elementi occupazionali di cui all'articolo precedente e quelli indicati nella lettera c) del 2° comma dell'art.63 del D.Lgs. 446/97, e quindi il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità di occupazione, è quella risultante nelle categorie da 1 a 4 esposte nell'allegato B che forma parte integrante di questo regolamento.

Art. 16

Soggetto passivo

Comma 2 – modific.Delib.C.C.n. 4 - del 25/02/2005

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione amministrativa, permanente o temporanea, ed è determinato applicando la tariffa alla dimensione dell'area concessa o, se maggiore, di quella effettivamente occupata e sottratta all'uso pubblico secondo lo stato di fatto.

2. Ai fini dell'obbligo del pagamento del canone le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle concesse, con applicazione della **penale** prevista dal successivo articolo 31, ferme restando quelle stabilite dal Codice della strada. La durata dell'occupazione abusiva e la dimensione dell'area occupata sono dichiarate dall'interessato sottoscrivendo il verbale di accertamento e verificate dal pubblico ufficiale. In caso di rifiuto dell'interessato il pubblico ufficiale ne dà atto nel verbale e procede all'accertamento diretto, avvertendo che le sanzioni pecuniarie amministrative previste dal presente regolamento saranno applicate nella misura massima.

Art. 17

Determinazione dell'effettiva occupazione

1. Il canone è commisurato all'effettiva occupazione concessa o, se maggiore, di fatto realizzata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato od al metro lineare sono arrotondate alla misura intera superiore.

3. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuate in superfici classificate nella stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

4. Non sono soggette al canone le occupazioni permanenti di spazi soprastanti le aree pubbliche di cui all'art. 1, effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

5. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'installazione di chioschi, edicole ed altri impianti, anche a carattere provvisorio, sono soggette alle prescrizioni richiamate dall'art. 29 del regolamento di attuazione del Codice della strada. La superficie ai fini dell'importo del canone è determinata in base al perimetro dell'area occupata con il manufatto e con gli aggetti e gli scarichi della copertura, e con gli espositori esterni di prodotti e sommari di pubblicazioni.

6. La superficie delle aree di cui ai precedenti commi ed ogni altro spazio occupato per altre finalità, i cui limiti esterni siano dal concessionario, con l'autorizzazione del Comune, definiti con piante, catenelle, o altro mezzo ornamentale è determinata tenendo conto del perimetro interno così definito.

Art. 18

Determinazione del canone

Comma 3 – modific.Delib.C.C.n. 4 - del 25/02/2005

Comma 3, valori aggiornati Delib.G.M.n. 18 - del 03/02/2005 per anno 2005

Comma 3, valori aggiornati Delib.G.M.n. 222 - del 07/12/2005 per anno 2006

Comma 3, valori aggiornati Delib.G.M.n. 29 - del 21/03/2007 per anno 2007

Comma 3, valori aggiornati Delib.G.M.n. 32 - del 05/03/2008 per anno 2008

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione di pagamento autonoma.

2. L'ammontare del canone dovuto, con riferimento alla durata dell'occupazione, è commisurato alla superficie occupata e viene determinato in base a quanto previsto nei commi 3 e 4 del presente articolo con il minimo di Euro 10,33, salvo per quelle di durata non superiore ad un giorno.

3. La tariffa base generale è di: annuali Euro 24,01401 al mq. o lineare per l'occupazione permanente e di giornalieri Euro 0,83770 al mq. per l'occupazione temporanea, salvo incrementi stabiliti annualmente con delibera della Giunta Municipale.

4. La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando, alla tariffa base propria, i coefficienti di ciascuno dei quattro parametri, fra quelli indicati nell'allegata tabella B, relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata del richiedente.

5. Per le occupazioni permanenti effettuate con installazioni in elevazione dal suolo quali chioschi edicole e simili strutture il canone determinato è maggiorato del 50%.

6. Per le occupazioni permanenti di esercizi commerciali per la distribuzione bevande, ristorazione, ecc. il canone è ridotto del 50%.

7. Per le occupazioni temporanee relative allo svolgimento di lavori edili di restauro immobili, quali rifacimento facciate, riparazione tetti ecc. il canone è ridotto del 50%.

8. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di prodotti e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo il canone è determinato applicando la tariffa relativa, rapportata alla superficie convenzionale di un metro quadrato per ogni apparecchio.

9. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito nell'atto di concessione si applica, per il periodo eccedente quello concesso, il canone dovuto con la maggiorazione del 20%.

CAPO II
OCCUPAZIONI PERMANENTI

Art. 19

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo

Riscrittura - Modific.Delib.C.C.n. 21 - del 29/03/2007

1. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da soggetti diversi dalle aziende di erogazione di pubblici servizi è applicata la misura base di tariffa stabilita dal terzo comma del precedente articolo per la categoria di ubicazione di minor rilevanza economica, con l'applicazione dei parametri contenuti nella Tabella B.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti ed allacciamenti ad impianti di erogazione di pubblici servizi non è dovuto alcun canone.

3. Le occupazioni permanenti del territorio comunale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria per utenza stabilita dalla lettera f) del secondo comma dell' art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno a mezzo conto corrente postale intestato al Comune.

Art. 20

Accessi e passi carrabili

Comma 4 - Modific.Delib.C.C.n. 5 - del 17/02/2004

Riscrittura - Modific.Delib.C.C.n. 21 - del 29/03/2007

1. Senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade comunali ai fondi ed ai fabbricati laterali e nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico e privato.

2. Nella costruzione e mantenimento degli accessi sono osservate le disposizioni dell'art. 22 del Codice della strada, e degli articoli 44 e seguenti del relativo regolamento di attuazione.

3. Ogni onere per la costruzione, manutenzione e segnalazione degli accessi di cui ai precedenti commi è a carico dei proprietari dei fondi e degli edifici che li utilizzano. I passi carrabili sono disciplinati dai commi successivi.

3.bis. Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni. Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'utilizzazione di tale accesso a raso è consentita. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di

concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta. In tale ipotesi, ai fini dell'applicazione del Canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera

4. La realizzazione di passi carrabili corrispondenti alle caratteristiche stabilite dal successivo comma 5 per l'accesso delle proprietà pubbliche e private alle strade, aree e spazi di cui all'art.1 è consentita previo rilascio di concessione da parte del Comune. La concessione è rilasciata dall'ufficio Polizia Municipale in conformità al presente regolamento.

5. Per i passi od i semplici accessi a raso, individuati dall'apposito segnale di cui all'art. 22, terzo comma, del Codice della strada, è dovuto il pagamento del canone determinato in base alla superficie calcolata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale è dato accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. E' posto un limite massimo di concessione fissato in dieci mq.

6. In ogni caso in cui gli accessi carrabili siano evidenziati da manufatti composti da listoni di pietra od altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale o suolo pubblico intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, è comunque dovuto il pagamento del canone di occupazione per passo carrabile. In difetto l'area interessata deve intendersi non sottratta alla piena e libera fruibilità pubblica.

7. Per i passi carrabili al richiedente la concessione è rilasciato il segnale di cui all'art. 120, primo comma, lett. e) (figura II, 78), del regolamento di attuazione del Codice della strada, previo rimborso dell'importo corrispondente alle spese sostenute per la sua predisposizione.

8. Per il calcolo dell'importo del Canone relativo ai passi ed agli accessi carrabili è applicata la misura base di tariffa stabilita dal terzo comma dell' Art. 18 con l'applicazione dei parametri contenuti nell'allegata Tabella B

CAPO III
OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art. 21

Determinazione del canone o del corrispettivo

1. Per le occupazioni temporanee è dovuto il canone commisurato alla superficie occupata, differenziata a seconda della categoria nella quale l'area, spazio o strada pubblica è classificata ai sensi dell'art. 14, ed applicato in base alla tariffa giornaliera indicata dall'art.18, terzo comma. La determinazione del canone è effettuata applicando altresì i coefficienti moltiplicatori di cui alla allegata Tabella B.

2. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito nell'atto di concessione od autorizzazione si applica, per il periodo eccedente quello concesso od autorizzato, il canone od il corrispettivo dovuto con la maggiorazione del 20%.

3. Per le occupazioni occasionali o per esigenze straordinarie ed urgenti è dovuto il corrispettivo commisurato alla superficie occupata ed applicato in base alla tariffa giornaliera determinata in conformità a quanto previsto dal primo comma, maggiorata del 20%.

Art. 22

Opere, depositi e cantieri stradali

1. L'occupazione temporanea delle aree e spazi di cui all'art. 1 per lavori ed altri interventi effettuati per conto del Comune, delle sue istituzioni ed aziende speciali, in economia od in appalto è autorizzata dal responsabile del servizio viabilità che con apposito atto la dispone e prescrive l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 21 del Codice della strada e dal paragrafo secondo del capo I, titolo II, del relativo regolamento di attuazione. L'autorizzazione è accordata previa intesa con il servizio di polizia municipale ed inviata in copia allo stesso, che controlla l'osservanza delle condizioni e prescrizioni disposte. L'occupazione effettuata da appaltatori o concessionari per lavori eseguiti per conto del Comune è esente dal pagamento del corrispettivo a condizione che l'esenzione sia prevista dal contratto di appalto o dal capitolato speciale.

2. Le modalità di autorizzazione e l'esenzione dal pagamento del corrispettivo di cui al primo comma sono estese alle occupazioni temporanee dallo stesso previste effettuate per lavori ed interventi da eseguire in economia od in appalto dai Comuni e Consorzi-azienda ai quali il Comune partecipa come ente consorziato a condizione che lo statuto, la convenzione od altro atto formale prevedano che tutti gli enti partecipanti al Consorzio dispongano la stessa esenzione.

3. Le occupazioni temporanee delle aree e spazi di cui all'art. 1 effettuate per opere, depositi, cantieri ed interventi da soggetti diversi da quelli di cui ai precedenti commi sono assoggettate al pagamento del canone nella misura determinata in base alla tariffa stabilita dal presente regolamento per la categoria, la superficie dello spazio occupato e per la durata dell'occupazione. Per i cantieri mobili di cui all'art. 39 del regolamento di attuazione del Codice della strada, la superficie media da assoggettare al canone è determinata in base a quella complessivamente occupata per eseguire i lavori, suddivisa per i giorni intercorsi

dall'inizio al termine dell'occupazione. La concessione temporanea è richiesta dal soggetto che esegue i lavori direttamente al responsabile del servizio di cui all'art. 2, primo comma, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'occupazione, ed è dallo stesso rilasciata previo parere dei servizi viabilità e polizia stradale, con le prescrizioni e condizioni da questi stabilite e con obbligo per il concessionario di osservare le norme del Codice della strada e del relativo regolamento di attuazione richiamate nel primo comma.

4. Le occupazioni temporanee di cui al precedente comma effettuate per l'esecuzione di lavori ed interventi da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi, strumentali ai servizi medesimi, sono soggette al pagamento del canone previsto nel comma suddetto, in misura ridotta del 50 per cento.

5. Le occupazioni temporanee di cui ai precedenti terzo e quarto comma effettuate per far fronte a situazioni d'emergenza o per lavori di particolari, immediata urgenza, sono autorizzate dal responsabile del servizio di viabilità d'intesa con quello della polizia municipale, stabilendo le misure e cautele che devono essere adottate per la disciplina della circolazione. La durata dell'occupazione deve essere comunicata dal soggetto che l'ha effettuata entro le ventiquattro ore non festive successive a mezzo fax, recapito diretto o postale, al servizio viabilità, il quale, effettuate le verifiche necessarie, può prescrivere ulteriori misure per la sicurezza della circolazione. Il responsabile del servizio viabilità trasmette copia di tutti gli atti al servizio di cui all'art. 2, primo comma, che determina il corrispettivo dovuto e notifica all'interessato l'invito al pagamento.

6. Nelle concessioni temporanee ed autorizzazioni di occupazione di strade comunali urbane, di scorrimento e di quartiere, la durata è determinata tenendo conto di quanto dispone l'art. 30, ottavo comma, del regolamento di attuazione del Codice della strada.

7. Entro il termine stabilito per la durata dell'occupazione deve essere eseguito il ripristino delle condizioni di transitabilità delle sedi stradali assicurando la sicurezza della circolazione e l'eliminazione di qualsiasi motivo di pericolo. Nel caso in cui il ripristino della sede stradale e delle sue pertinenze non sia completato entro il termine concesso, il periodo eccedente, risultante dal verbale di accertamento e contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, costituisce occupazione abusiva e comporta per tutte le occupazioni di cui al presente articolo, comprese quelle per l'esecuzione in appalto di lavori ed interventi di cui al primo e secondo comma, l'applicazione nei confronti dell'appaltatore del canone senza riduzioni e della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31, terzo comma.

Art. 23

Aree destinate a parcheggio

Comma 1 - Modific.Delib.C.C.n. 5 - del 17/02/2004

1. Sulle aree destinate al parcheggio stabilite ai sensi dell'art.7, primo comma lett. f), del Codice della strada, è consentita la sosta a tempo limitato, previo pagamento di un corrispettivo commisurato alla durata dell'occupazione dello stallo, secondo le tariffe stabilite dalla G.M. .

2. In relazione allo svolgimento di manifestazioni, iniziative ed altre attività di particolare interesse la Giunta comunale può consentire, nelle zone di cui al precedente comma od in altre appositamente individuate, la sosta dei veicoli indipendente dalla durata della medesima sosta, previo pagamento di un corrispettivo in misura fissa, limitatamente allo svolgimento della manifestazione, iniziativa od attività.

3. Il corrispettivo dovuto per la sosta nelle aree di cui al primo comma è versato dal conducente direttamente all'incaricato del Comune o dal soggetto gestore del parcheggio, ovvero, se esistente, a mezzo del dispositivo di controllo della durata della sosta. Al conducente è rilasciata apposita ricevuta nella quale sono indicati sinteticamente gli elementi identificativi del veicolo ovvero dello stallo di sosta, l'importo del corrispettivo versato ed il termine ultimo del periodo di sosta consentito; al conducente è fatto obbligo di esporre sul veicolo, in modo chiaramente visibile, la ricevuta rilasciata.

4. In caso di affidamento a terzi della gestione dei parcheggi a pagamento la tariffa oraria applicata non può essere superiore al 100% di quella indicata nel primo comma.

Art. 24 Mercati

Comma 4 - Modific. Delib.C.C.n. **15** - del **18/03/2003**

Comma 1 e 4 - Modific. Delib.C.C.n. **5** - del **17/02/2004**

Comma 6 - modific. Delib.C.C.n. **4** - del **25/02/2005**

1. La concessione per l'occupazione di aree pubbliche comprese fra quelle di cui all'art.1 destinate all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio per uno o più giorni della settimana o del mese, è rilasciata contestualmente all'autorizzazione commerciale di cui all'art.28, primo comma, lett. a), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

2. La concessione del posteggio è accordata per la durata di anni 10 in conformità a quanto disposto dall'art. 28, primo comma, lett. a), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

3. L'ubicazione e l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'attività commerciale, le modalità di assegnazione dei posteggi e la loro superficie sono stabilite dal Comune conformemente a quanto disposto dal Titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, in base alle disposizioni emanate dalla regione. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti il numero ed i criteri di assegnazione degli spazi riservati agli agricoltori che esercitano la vendita diretta dei loro prodotti.

4. Per la determinazione del canone dovuto per le occupazioni di cui ai precedenti commi si applica la seguente tariffa per giorno, o frazione, di occupazione differenziata in base al mercato nel quale l'attività è esercitata:

| n. | Ubicazione mercato | Canone giornaliero di occupazione Euro/Mq. |
|----|--------------------------|--|
| 1 | Mercato del Sabato | 0,976 |
| 2 | Mercato Infrasettimanale | 0,537 (Riduz.del 45% rispetto al mercato del sabato) |

5. Il canone è dovuto dal concessionario per tutti i giorni di mercato, compresi quelli nei quali il posteggio non fosse eventualmente occupato di fatto dal medesimo concessionario.

6. Il pagamento del canone è effettuato in due rate semestrali anticipate in base alla valutazione dei giorni di occupazione previsti per tale periodo; in caso di mancato pagamento entro i primi dieci giorni del semestre di riferimento si applica la **penale** di cui al comma 2 dell'art. 31. Per il pagamento del canone, per quanto non stabilito dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29.

7. Nel primo anno di applicazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 32.

8. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, ai sensi dell'art. 28, comma 11, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nello stesso mercato.

Art. 25

Fiere, manifestazioni ed altre iniziative

Comma 3 - Modific.Delib.C.C.n. 5 - del 17/02/2004

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici in occasione di fiere, manifestazioni ed altre ricorrenze, sono consentite in conformità a quanto disposto dal Titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, dalla normativa regionale e dalle altre disposizioni vigenti.

2. Per la determinazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al presente articolo si applica la tariffa unica di Euro 15,49 giornalieri, maggiorata di Euro 5,17 quali oneri di Manutenzione e pulizia.

3. Il pagamento del canone di cui al comma 2 del presente articolo, in deroga all'art.29, verrà direttamente riscosso da un incaricato del Comune o tramite versamento su c/c postale intestato all'Amministrazione Comunale.

Art. 26

Occupazioni per l'installazione di circhi ed attrazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per le occupazioni temporanee degli appositi spazi alle stesse riserve effettuate con le installazioni di circhi, teatri-tenda, attrazioni, giochi, divertimenti e strutture connesse dello spettacolo viaggiante, la superficie soggetta a pagamento è calcolata in misura pari al:

50% di quella effettivamente occupata - per una superficie fino a 100 Mq

25% di quella effettivamente occupata - per una superficie da 101 a 900 Mq

10% di quella effettivamente occupata - per una superficie oltre i 901 Mq

Per tali occupazioni è applicata alla superficie così determinata la tariffa base con l'applicazione dei parametri di cui alla allegata Tabella B.

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 27

Esenzioni

Lett.i - Introdotta.Delib.C.C.n. 20 - del 21/03/2000

1. Sono esenti dal pagamento di canone o corrispettivo:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- c) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- d) le occupazioni effettuate per manifestazioni od iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
- e) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- f) le occupazioni occasionali, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione – per la durata delle stesse – che non comportino attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro;
- g) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a sei ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco;
- h) le occupazioni finalizzate al completamento od al miglioramento dell'arredo urbano, - preventivamente autorizzate - nell'interesse della collettività e non individuale.
- i) Le occupazioni temporanee o stagionali per periodi cumulativamente non superiori a 8 mesi nell'arco di ciascun anno, realizzate con tavolini, ombrelloni o simili da parte di esercizi pubblici, gelaterie e simili, nelle immediate adiacenze degli esercizi commerciali e fino ad una superficie massima di mq.50 da definire in sede di rilascio dell'autorizzazione compatibilmente con le diverse esigenze di viabilità ed altre occupazioni.

2. Al fine di ottenere l'esenzione gli interessati dovranno allegare alla richiesta di occupazione di suolo pubblico, documentazione fotografica del sito ed un progetto degli allestimenti che intendono installare.

Art. 28

Modalità di versamento del canone per le occupazioni permanenti

Commi 2 e 3 - modific.Delib.C.C.n. 4 - del 25/02/2005

Comma 5 - Modific.Delib.C.C.n. 21 - del 29/03/2007

1. La concessione per occupazione permanente è rilasciata previo versamento dell'importo della prima od unica annualità e della cauzione eventualmente prevista ai sensi

dell'art. 6, secondo comma, lett. h), tramite bollettino di c/c/p intestato alla tesoreria comunale.

2. Il canone annuale dovuto per le occupazioni permanenti aventi durata pluriennale è versato entro il mese **successivo a quello di approvazione del Bilancio comunale** tramite bollettino di c/c/p intestato alla tesoreria comunale.

3. Il canone d'importo superiore a Euro 258,23 può essere versato, su richiesta del concessionario, in quattro rate anticipate di uguale importo **aventi comunque scadenza compresa all'interno dell'anno solare di riferimento** del canone, senza applicazione di interessi. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il concessionario decade dal beneficio ed è tenuto al pagamento dell'importo residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, maggiorato della sanzione di cui all'art. 31, comma 2.

4. Il concessionario titolare di distinti atti di concessione insistenti su aree diverse è tenuto ad effettuare il versamento del canone separatamente per ciascun atto utilizzando più bollettini di c/c/p.

5. Il pagamento del canone è effettuato con arrotondamento all' euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 29

Modalità di versamento del canone per le occupazioni temporanee

Comma 3 - Modific.Delib.C.C.n. 21 - del 29/03/2007

1. La concessione per occupazione temporanea è rilasciata previo versamento del canone dovuto tramite bollettino di c/c/p intestato alla tesoreria comunale.

2. Il corrispettivo dovuto per le occupazioni di cui all'art. 11, è versato tramite bollettino di c/c/p intestato alla tesoreria comunale, ovvero, anche direttamente al Comune.

3. Il pagamento del canone è effettuato con arrotondamento all' euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 30

Mancato o tardivo pagamento del canone

1. Per il mancato, parziale o tardivo versamento del canone inerente le occupazioni permanenti, il servizio di cui all'art. 2, primo comma, provvede a notificare al concessionario, a mezzo raccomandata A.R., apposito invito al pagamento nel quale sono indicati:

- a) l'importo del canone non versato o tardivamente versato;
- b) l'ammontare degli interessi dovuti per il mancato o tardivo pagamento del canone, calcolati al tasso legale;
- c) l'importo complessivamente dovuto;
- d) le modalità ed il termine di 60 giorni dalla notifica entro il quale effettuare il pagamento.

2. Decorso inutilmente il termine di cui alla lett. d) del precedente comma, il servizio di cui all'art. 2, primo comma, provvede alla riscossione coattiva del canone in unica soluzione, effettuata ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 31

Penali e Sanzioni

Articolo riformulato - Delib.C.C.n. 4 - del 25/02/2005

Modificato da - Delib.C.C.n.9 - del 12/03/2008

1. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni.

2. In caso di parziale pagamento del canone sarà applicata una penale del trenta per cento da calcolarsi sull'ammontare del canone tardivamente versato.

3. In caso di tardivo pagamento del canone sarà applicata una penale del dieci per cento se il ritardo non supera o è pari a trenta giorni, del trenta per cento se il ritardo supera i trenta giorni, da calcolarsi sull'ammontare del canone tardivamente versato.

4. In caso di occupazione abusiva, fatto salvo l'obbligo dell'occupante di corrispondere il canone dovuto, nonché quanto disposto dal precedente art. 12, si provvederà secondo il combinato disposto dal D.Lgs.446/97 e dal Codice della strada.

Art. 32

Disposizioni finali e transitorie

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente al 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del relativo titolare ovvero con il pagamento del canone nella misura e con le modalità stabilite dai precedenti articoli.

2. Per le occupazioni di cui al precedente comma l'ufficio di cui all'art. 2, primo comma, invia a ciascun concessionario bollettino di c/c/p intestato alla tesoreria comunale entro il mese di febbraio dell'anno di entrata in vigore del regolamento e le istruzioni necessarie per effettuare il versamento in base alle nuove misure e modalità. Per tali occupazioni il versamento del canone relativo al primo anno di applicazione si considera tempestivamente versato entro il mese di Aprile.

ALLEGATO A – Elenco Viario comunale con zona di ubicazione

| VIA | ZONA |
|-----------------------------------|------|
| Borro al Quercio | 3 |
| Borro al Sole | 3 |
| Borro dei Barulli | 3 |
| Borro della Madonna | 3 |
| Borro della Querce | 3 |
| Borro della Rigiaia | 3 |
| Casello FF.SS. | 2 |
| Corso Italia | 1 |
| L.go Arnolfo Cambio | 1 |
| L.go Ceramica | 1 |
| L.go del Bello Andrea | 1 |
| L.go Masolino da Panicale | 1 |
| L.go Vetrai | 1 |
| Lung. Don Minzoni Num.1 A 12 | 1 |
| Lung. Don Minzoni Oltre N.12a | 2 |
| Lung. Reni Guido | 3 |
| Lung. Risorgimento | 2 |
| Lung.7 F.lli Cervi | 3 |
| Piazza Bologna | 2 |
| Piazza Cavour | 1 |
| Piazza Darwin C. | 3 |
| Piazza della Liberta' | 1 |
| Piazza Masaccio | 1 |
| Piazza Matteotti G. | 1 |
| Piazza Nasoni Nicolo' | 3 |
| Piazza Palermo | 2 |
| Piazza Repubblica | 2 |
| Piazza Sant'Antonio | 1 |
| Ponte alle Forche | 3 |
| Via Alberti | 1 |
| Via Amendola Giovanni | 2 |
| Via Asti | 2 |
| Via A. del Castagno | 3 |
| Via Bani | 2 |
| Via Barducci Aligi | 3 |
| Via Battisti Cesare | 1 |
| Via Bolzano | 2 |
| Via Borsi Giosue' | 1 |
| Via Buoizzi Bruno | 3 |
| Via C. Marchesi (dal 1 Al 15) | 3 |
| Via C. Marchesi (dal 22 in poi) | 3 |

| | |
|------------------------------------|---|
| Via C.Marchesi (dal 2 al 20) | 2 |
| Via Calamandrei Piero | 2 |
| Via Cardinali Terzilio | 3 |
| Via Cimit. Vaccher. | 3 |
| Via Cimitero Urbano | 3 |
| Via Copernico N. | 3 |
| Via Costituzione | 2 |
| Via dei Fondali | 3 |
| Via del Cepparello | 3 |
| Via del Porcellino | 3 |
| Via del Pruneto | 3 |
| Via della Badiola | 3 |
| Via della Casella | 3 |
| Via della Gruccia | 3 |
| Via della Madonna | 1 |
| Via della Pieve | 1 |
| Via della Piscina | 3 |
| Via di Renacci | 3 |
| Via di Vittorio Giuseppe | 3 |
| Via Due Giugno | 2 |
| Via Einstein Albert | 3 |
| Via Europa (dal N. 4 in poi) | 3 |
| Via Europa (fino al n.3) | 2 |
| Via Fabbrini Angiolo | 1 |
| Via Fermi Enrico | 3 |
| Via Firenze | 2 |
| Via Fornaci Maddii | 3 |
| Via Fosse Ardeatine | 3 |
| Via Freud Sigmund | 3 |
| Via Gadda Carlo Emilio | 3 |
| Via Galilei Galileo | 3 |
| Via Galimberti D. | 3 |
| Via Garibaldi G. | 1 |
| Via Genova | 2 |
| Via Giovanni da S.G. | 1 |
| Via Gobetti Piero | 2 |
| Via I Gennaio 1948 | 2 |
| Via I Maggio | 2 |
| Via Lavagnini S. | 2 |
| Via Leonardo da Vinci | 3 |
| Via M.Liberta' (da 1 e da 10/B) | 3 |
| Via Mannozi | 1 |
| Via Mart. Liberta' (N.2-10 Pari) | 2 |
| Via Marzabotto | 3 |
| Via Mazzini G. | 1 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Via Meucci Antonio | 3 |
| Via Michelangelo B. | 3 |
| Via Milano | 2 |
| Via Montecarlo | 3 |
| Via Montegrappa | 1 |
| Via Morandi Rodolfo | 2 |
| Via Napoli | 2 |
| Via Nuova Borro Quercio | 3 |
| Via Oberdan Guglielmo | 1 |
| Via Papa Giovanni 23 | 1 |
| Via Perugia | 2 |
| Via Peruzzi Ubaldino | 2 |
| Via Pian dell'Arno | 3 |
| Via Piave | 1 |
| Via Pier Della Francesca | 3 |
| Via Pilati Gaetano | 2 |
| Via Pintor Giaime | 2 |
| Via Pistelli Nicola | 2 |
| Via Planck Max | 3 |
| Via Porcellino | 3 |
| Via Privata | 3 |
| Via Provinciale S. Lucia | 3 |
| Via Resistenza | 3 |
| Via Rodari Gianni | 3 |
| Via Roma | 1 |
| Via Rosai Enrico | 1 |
| Via Rosselli Fr.lli. | 3 |
| Via Rossellini Roberto | 3 |
| Via S.S. 69 | 3 |
| Via San Lorenzo | 1 |
| Via Sansoni Pier | 1 |
| Via Siena | 2 |
| Via Sturzo Don Luigi | 2 |
| Via Tani Sante | 3 |
| Via Tiziano Vecellio | 3 |
| Via Torino | 2 |
| Via Tre Novembre | 2 |
| Via Trieste (dal n.1 al n.35) | 1 |
| Via Trieste (n.37 in poi) | 2 |
| Via Vacchereccia | 3 |
| Via Venezia | 2 |
| Via Vetri Vecchi | 3 |
| Via Vittorio Veneto | 2 |
| Via XI Febbraio | 2 |
| Via XX Settembre | 1 |

| | |
|--------------------------|---|
| Via XXIV Luglio | 2 |
| Via XXV Aprile | 2 |
| Via XXVIII Settembre | 2 |
| Viale Diaz Armando | 1 |
| Viale Giotto | 3 |
| Viale Gramsci A. | 2 |
| Vicolo Bità | 1 |
| Vicolo Corboli | 1 |
| Vicolo del Teatro | 1 |
| Vicolo della Torre | 1 |
| Vicolo di Fava Nera | 1 |
| Vicolo di Santa Croce | 1 |
| Vicolo ds.P/za S.Antonio | 1 |
| Vicolo Galiberti | 1 |
| Vicolo Le Mura | 1 |
| Vicolo Macelli | 1 |
| Vicolo Monna Tancia | 1 |
| Vicolo Rossi | 1 |
| Vicolo sin. P.S.Antonio | 1 |
| Villaggio Ilva | 2 |
| Villaggio Minatori | 3 |
| Villini Ilva | 2 |

ALLEGATO B - Coefficienti per la Determinazione del Canone

Coeff. **4 b)** - Modific.Delib.C.C.n. **15** - del **18/03/2003** per anni **2003** e succ. da 0,50 a **0,60**

Coeff. **3 d)** - Modific.Delib.C.C.n. **5** - del **17/02/2004** per anni **2004** e succ. da 0,50 a **0,75**

Coeff. **4 d)** - Modific.Delib.C.C.n. **5** - del **17/02/2004** per anni **2004** e succ. da 0,40 a **0,60**

Coeff. **4 d)** - Modific.Delib.C.C.n. **9** - del **12/03/2008** per anni **2008** e succ. da 0,60 a **0,80**

1) **Categorie** di importanza delle strade, aree e spazi (ved. allegato A)

| | | | |
|----|--|------|--|
| a) | Zona I - Centro del Comune | 1,00 | |
| b) | Zona II - Limitrofa al centro | 0,90 | |
| c) | Zona III - Zona periferiche | 0,80 | |
| d) | Zona IV - Residue zone del territorio comunale | 0,50 | |

2) **Valore** economico della disponibilità dell'area

| | | | |
|----|---|------|--|
| a) | Strade, vie e piazze di particolare valore economico (individuate nella Zona di ubicazione 1) | 1,50 | |
| b) | Residue zone del territorio comunale | 1,00 | |

3) **Sacrificio** imposto alla collettività e modalità di occupazione

| | | | |
|----|--|------|-------------------------|
| a) | Occupaz. con allocazione stabile di strutture e impianti fissi | 1,20 | |
| b) | Occupazioni determinanti sensibile riduzione della viabilità | 1,40 | |
| c) | Occupaz. senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi | 1,00 | |
| d) | Occupazioni per passi carrabili | 0,75 | fino al 31.12.2003 0,50 |
| e) | Occupazioni sottostanti il suolo | 0,04 | |

4) **Natura** dell'attività

| | | | |
|----|---|------|--|
| a) | Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi | 1,10 | |
| b) | Commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee) | 0,60 | fino al 31.12.2002 0,50 |
| c) | Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti e installazione giochi | 0,20 | |
| d) | Edilizia | 0,80 | fino al 31.12.2003 0,40 fino al 31.12.2007 0,60 |
| e) | Erogazione pubblici servizi a rete | 0,50 | |
| f) | Altri usi | 1,00 | |